



**BCC Vita S.p.A.**

Gruppo Cattolica Assicurazioni

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI  
AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE  
ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE  
(CODICE TARIFFA 2023U)

## ***BCC Vita - Basic. Soci***

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente Scheda sintetica, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata, Glossario e Modulo di polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.**



## SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE (CODICE TARIFFA: 2023U)

**La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

### 1. Informazioni generali

#### 1.a) Compagnia

BCC Vita S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni.

#### 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2012 ammonta a 101 milioni di Euro (capitale sociale: 62 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 6 milioni di Euro).

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2012 risulta pari al 129%.

#### 1.c) Denominazione del contratto

"Bcc Vita – Basic. Soc".

#### 1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

#### 1.e) Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

#### 1.f) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

L'ammontare minimo del premio unico è di 10.000,00 Euro.

A partire dal mese successivo alla data di decorrenza del contratto, è facoltà del Contraente versare eventuali successivi premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a 1.000,00 Euro.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata " BCC Vita Garantita ", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

### 2. Caratteristiche del contratto

"Bcc Vita – Basic. Soc" è un contratto di assicurazione a vita intera rivalutabile ed a premio unico, che prevede in caso di decesso la corresponsione di un capitale costituito dalla somma di un capitale rivalutato fino alla data del decesso stesso, debitamente riproporzionati qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale, ed un importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale per una percentuale predefinita in funzione della fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

“Bcc Vita – Basic. Soc” è rivolto ai Soci delle Banche di Credito Cooperativo (o familiari risultanti dallo stato di famiglia) con una bassa propensione al rischio e caratterizzati da obiettivi di investimento nel medio/lungo periodo. Le prestazioni del contratto si rivalutano annualmente in base al rendimento ottenuto da una gestione patrimoniale (Gestione Separata) denominata “BCC Vita Garantita”.

Parte del premio versato viene utilizzata dall'impresa per far fronte ai costi del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato in caso di decesso dell'Assicurato.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa.

La Compagnia è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

<b>Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato</b>	
Definizione	Descrizione della prestazione
Capitale	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale di un capitale costituito dalla somma dei due seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso (debitamente riproporzionato qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale);</li> <li>• importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale (nel primo anno di efficacia del contratto assicurativo, moltiplicando i premi versati al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione) per una percentuale predefinita, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.</li> </ul>
<b>Opzioni contrattuali</b>	
Definizione	Descrizione della prestazione
Opzione da capitale in rendita vitalizia	La conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	La conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita reversibile	La conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell'1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6° anno e con cadenza quinquennale la Compagnia, previa comunicazione da inviare al Contraente, si riserva di modificare detto tasso, per i successivi 5 anni; il nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito non potrà in ogni caso essere superiore al TMG vigente a quella data (tasso annuo massimo di interesse garantibile ai contratti espressi in euro con generica provvista di attivi ai sensi della vigente normativa) oppure inferiore al tasso garantito alla sottoscrizione del presente contratto diminuito dell'1,50%.

L'eventuale nuovo tasso di rendimento minimo garantito si applicherà sia al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale prima della modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito stesso, sia al capitale investito a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi effettuati successivamente alla data dell'eventuale variazione del tasso di rendimento minimo garantito.

Si rinvia alla Nota informativa per i dettagli.

Il contratto prevede una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 4. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.**

#### **I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

**Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.**

**Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.**

Gestione separata "BCC Vita Garantita"

#### **Ipotesi adottate**

Premio unico: 15.000,00 Euro

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

L'indicatore non risulta in funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato.

<i>Durata: 15 anni</i>		<i>Durata: 20 anni</i>		<i>Durata: 25 anni</i>	
<i>Anno</i>	<i>CPMA</i>	<i>Anno</i>	<i>CPMA</i>	<i>Anno</i>	<i>CPMA</i>
5	1,19%	5	1,19%	5	1,19%
10	1,04%	10	1,04%	10	1,04%
15	0,99%	15	0,99%	15	0,99%
		20	0,96%	20	0,96%
				25	0,95%

#### **5. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione separata**

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "BCC Vita Garantita" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (*)	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2008	4,31%	3,36%	4,46%	3,23%
2009	3,64%	2,69%	3,54%	0,75%
2010	3,42%	2,47%	3,35%	1,55%
2011	3,77%	2,82%	4,89%	2,73%
2012	3,64%	2,69%	4,64%	2,97%

(\*) Qualora il Tasso di rendimento riconosciuto fosse inferiore al Tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente previsto, il Tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni assicurate sarà pari a quest'ultimo.

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**6. Diritto di ripensamento**

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

**BCC Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.**

**Il Rappresentante Legale**

**Carlo Barbera**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Barbera', with a horizontal line extending to the right.

## NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE (CODICE TARIFFA: 2023U)

**La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

#### 1. Informazioni generali

- a) BCC Vita S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019. Codice fiscale 06868981009 e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 1714097;
- b) Sede Legale, Operativa e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, Italia;
- c) Telefono: 02466275; sito Internet: [www.bccvita.it](http://www.bccvita.it); indirizzo di posta elettronica: [info@bccvita.bcc.it](mailto:info@bccvita.bcc.it);
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 2091 del 29 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 132 del 7 giugno 2002;
- e) Iscrizione all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS n. 1.00143.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

#### 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto prevede la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga. Si rinvia all'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell'eventuale premio relativo ai rischi demografici, viene inoltre corrisposto un importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale per una percentuale predefinita in funzione dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

La rivalutazione della prestazione, determinata come indicato al punto 4, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell'1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6° anno e con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia si riserva di modificare detto tasso.

La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

Si rinvia all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili dal contratto in caso di riscatto del contratto.

#### 2.1 Requisiti soggettivi

Il Contraente al momento della sottoscrizione deve essere Socio di una Banca di Credito Cooperativo o un suo familiare risultante dallo stato di famiglia.

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni e superiore a 80 anni.

L'età minima del Contraente al momento della stipulazione del contratto è di 18 anni.

#### 3. Premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico.

Trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi.

Ciascun premio è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

Il pagamento del premio alla sottoscrizione del contratto e degli eventuali versamenti aggiuntivi avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto" (RID), che implica l'addebito automatico del premio di assicurazione. Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio, purché le nuove coordinate di conto si riferiscano ad una Banca convenzionata con la Compagnia.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente di appoggio utilizzato per l'addebito dei premi unici aggiuntivi, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

Si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

#### **4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata "BCC Vita Garantita", separata dalle altre attività della Compagnia.

Il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "BCC Vita Garantita", è calcolato con riferimento ai dodici mesi precedenti ed applicato alle polizze aventi ricorrenza annuale nel terzo mese successivo a quello ultimo considerato per la determinazione del tasso di rendimento.

Il tasso annuo di rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni, è pari al tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "BCC Vita Garantita", diminuito dei costi indicati al punto 5.2.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell'1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6° anno e con cadenza quinquennale la Compagnia, previa comunicazione da inviare al Contraente, si riserva di modificare detto tasso, per i successivi 5 anni; il nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito non potrà in ogni caso essere superiore al TMG vigente a quella data (tasso annuo massimo di interesse garantibile ai contratti espressi in euro con generica provvista di attivi ai sensi della vigente normativa) oppure inferiore al tasso garantito alla sottoscrizione del presente contratto diminuito dell'1,50%.

L'eventuale nuovo tasso di rendimento minimo garantito si applicherà sia al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale prima della modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito stesso, sia al capitale investito a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi effettuati successivamente alla data dell'eventuale variazione del tasso di rendimento minimo garantito.

Si rinvia all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio sulla rivalutazione annuale del capitale e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Compagnia consegna al Contraente, al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

### **C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE**

#### **5. Costi**

##### **5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente**

##### **5.1.1 Costi gravanti sul premio**

La Compagnia trattiene dal premio unico iniziale o aggiuntivo:

- ✓ le spese del contratto;
- ✓ il caricamento percentuale per la copertura dei costi di intermediazione, gestione e amministrazione.

Le **spese del contratto** sono rappresentate nella seguente tabella:

**Tabella A**

<b>Tipologia di premio</b>	<b>Spese del contratto</b>
Primo premio	20,00 Euro
Premi unici aggiuntivi	3,00 Euro

Il **caricamento percentuale** viene applicato in egual misura a qualsiasi tipologia di premio (versamento unico o aggiuntivo) al netto delle spese del contratto descritte precedentemente. Il suddetto caricamento percentuale è rappresentato nella seguente tabella:

**Tabella B**

<b>Caricamento percentuale</b>	1,35%
--------------------------------	-------

**5.1.2 Costi per riscatto**

I costi applicati in caso di riscatto, totale o parziale, vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto.

Tali costi sono variabili in relazione al tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto alla data di richiesta di riscatto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella seguente tabella:

**Tabella C**

<b>Tempo Trascorso</b>	<b>Costi per riscatto</b>
Inferiore o uguale a 12 mesi	Riscatto non ammesso
superiore a 12 mesi ed inferiore o uguale a 24 mesi	2,00% del capitale rivalutato
superiore a 24 mesi ed inferiore o uguale a 36 mesi	1,50% del capitale rivalutato
superiore a 36 mesi ed inferiore o uguale a 48 mesi	1,00% del capitale rivalutato
superiore a 48 mesi ed inferiore o uguale a 60 mesi	0,50% del capitale rivalutato
superiore a 60 mesi	Non sono previsti costi

**5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili**

Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "BCC Vita Garantita" un costo di gestione (punti percentuali assoluti) rappresentato nella seguente tabella.

**Tabella D**

Costo di gestione applicato mediante prelievo sul rendimento della gestione	0,95%
---	-------

\* \* \*

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento, con riferimento a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo:

<b>Tipo costo</b>		<b>Misura costo</b>	<b>Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi)</b>
Costi gravanti sul premio	Spese del contratto per il primo premio	20,00 Euro	0,00%
	Spese del contratto per i premi unici aggiuntivi	3,00 Euro	0,00%
	Caricamento percentuale	1,35%	44,44%
Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili		0,95%	26,32%

**6. Regime fiscale**Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

È prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte, dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

### Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato.

In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n.148 del 14/09/2011. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 20%. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche e integrazioni.
- prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 convertito in Legge n. 148 del 14/09/2011. Attualmente, sui rendimenti finanziari conseguiti nella fase di accumulo, viene applicata, al momento dell'opzione, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 20%. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

In ogni caso, la tassazione al 20% sopra riportata viene ridotta pari al 12,50% ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 600/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list". L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Nello specifico, i redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva sono assunti al netto del 37,5% dei proventi riferibili a titoli di Stato. Tali proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

Le somme corrisposte a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'Impresa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettabili a tassazione ordinaria.

## **D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **7. Modalità di perfezionamento del contratto**

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

### **8. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi**

Le caratteristiche del contratto non prevedono la necessità di corrispondere i premi successivi al primo in quanto gli stessi sono disposti a discrezione del Contraente. Pertanto, il mancato versamento degli stessi con comporta alcuna penalità, né la sospensione o la risoluzione del contratto.

Si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

### **9. Riscatto e riduzione**

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

In caso di riscatto totale, il contratto si estingue definitivamente.

Si rinvia all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto.

L'ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori è: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia, Telefono 02466275, Fax 0221072250, E-mail info@bccvita.bcc.it.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
- b) che il capitale residuo non sia inferiore a 5.000,00 Euro.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

Il valore di riscatto parziale è determinato in base alle stesse modalità previste per il riscatto totale, considerando solo la parte di contratto che il Contraente intende riscattare.

Il contratto resta in vigore per il capitale residuo e per i premi debitamente riproporzionati.

In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato al punto 4.

In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.

#### **10. Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

#### **11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni, dei rimborsi e termini di prescrizione**

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto, il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista da parte della Compagnia, la documentazione indicata all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

Nel caso in cui non venga fornita la completa documentazione, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

Le segnaliamo inoltre che come previsto dalla normativa vigente in materia di rapporti dormienti dell'art. 1, comma 345 *quater* Legge 23 dicembre 2005 n. 266, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione, di cui all'art. 2, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1 comma 343 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006).

In riferimento a quanto sopra riveste particolare importanza ricordare che, per tutte le richieste di liquidazione pervenute oltre il termine di prescrizione previsto di dieci anni, la Compagnia liquiderà direttamente al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di conseguenza il contratto in oggetto non potrà in nessun modo essere liquidato agli eredi/Beneficiari.

#### **12. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

#### **13. Lingua**

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

#### **14. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: BCC Vita S.p.A. – Sezione Reclami c/o Cattolica Assicurazioni – Soc. Coop. – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) - Fax 02/21072270 - E-mail [reclami@bccvita.bcc.it](mailto:reclami@bccvita.bcc.it) indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133745 o 06-42133353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finances-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm)

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

#### **15. Norme a favore del Contraente**

##### Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

##### Limitazioni di azioni esecutive o cautelari

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

##### Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.

#### **16. Informativa in corso di contratto**

La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

In caso di modifica del rendimento minimo garantito, la Compagnia invierà preventivamente al Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione di detto tasso.

#### **17. Conflitto di interessi**

Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

La Compagnia può trovarsi in possibili situazioni di conflitti di interesse in tutte le situazioni che implicano rapporti con Società del Gruppo o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo; tali procedure prevedono il coinvolgimento delle funzioni operative e di controllo della Compagnia nonché il monitoraggio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

**La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno all'Assicurato.**

#### **18. Gestione separata**

L'ultimo prospetto della composizione della gestione separata "BCC Vita Garantita" ed il relativo rendiconto sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

## E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

### Tariffa 2023U: Contratto di assicurazione a vita intera a Premio unico

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

**SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN EURO IN BASE A:****A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50% <sup>(1)</sup>
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata dello sviluppo: 25 anni
- Sesso dell'Assicurato: Maschile/Femminile
- Spese del contratto: 20,00 Euro
- Caricamento percentuale: 1,35% del premio versato al netto delle spese del contratto
- Premio unico versato: 10.000,00 Euro
- L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute

Anni trascorsi	Capitale rivalutato all'inizio dell'anno	Capitale rivalutato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	9.845,32	9.993,00	10.977,53	0,00
2	9.993,00	10.142,90	11.142,20	9.940,04
3	10.142,90	10.295,04	11.309,33	10.140,61
4	10.295,04	10.449,47	11.478,97	10.344,98
5	10.449,47	10.606,21	11.651,16	10.553,18
6	10.606,21	10.606,21	11.666,83	10.606,21
7	10.606,21	10.606,21	11.666,83	10.606,21
8	10.606,21	10.606,21	11.666,83	10.606,21
9	10.606,21	10.606,21	11.666,83	10.606,21
10	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
11	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
12	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
13	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
14	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
15	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
16	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
17	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
18	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
19	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
20	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
21	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
22	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
23	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
24	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21
25	10.606,21	10.606,21	11.136,52	10.606,21

<sup>(1)</sup> Il tasso di rendimento minimo garantito è pari all'1,50% per i primi 5 anni a partire dalla decorrenza del contratto. Trascorso tale termine la Compagnia, previa comunicazione al Contraente, si riserva di variare detto tasso (come previsto dagli Artt. 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione); di conseguenza, a partire dal 6° anno, non si considera alcuna rivalutazione.

**Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 3 anni dalla data di decorrenza.**

**B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO**

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Prelievo sul rendimento della gestione (sottratto dal tasso di rendimento finanziario): 0,95%
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,05%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata dello sviluppo: 25 anni
- Sesso dell'Assicurato: Maschile/Femminile
- Spese del contratto: 20,00 Euro
- Caricamento percentuale: 1,35% del premio versato al netto delle spese del contratto
- Premio unico versato: 10.000,00 Euro
- L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute

Anni trascorsi	Capitale rivalutato all'inizio dell'anno	Capitale rivalutato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	9.845,32	10.145,60	11.130,13	0,00
2	10.145,60	10.455,04	11.469,60	10.245,94
3	10.455,04	10.773,92	11.819,42	10.612,31
4	10.773,92	11.102,52	12.179,91	10.991,49
5	11.102,52	11.441,15	12.551,40	11.383,94
6	11.441,15	11.790,11	12.934,23	11.790,11
7	11.790,11	12.149,71	13.328,72	12.149,71
8	12.149,71	12.520,28	13.735,25	12.520,28
9	12.520,28	12.902,15	14.154,18	12.902,15
10	12.902,15	13.295,67	13.940,78	13.295,67
11	13.295,67	13.701,19	14.365,97	13.701,19
12	13.701,19	14.119,08	14.804,14	14.119,08
13	14.119,08	14.549,71	15.255,66	14.549,71
14	14.549,71	14.993,48	15.720,97	14.993,48
15	14.993,48	15.450,78	16.200,45	15.450,78
16	15.450,78	15.922,03	16.694,57	15.922,03
17	15.922,03	16.407,65	17.203,75	16.407,65
18	16.407,65	16.908,08	17.728,46	16.908,08
19	16.908,08	17.423,78	18.269,18	17.423,78
20	17.423,78	17.955,21	18.826,40	17.955,21
21	17.955,21	18.502,84	19.400,60	18.502,84
22	18.502,84	19.067,18	19.992,32	19.067,18
23	19.067,18	19.648,73	20.602,09	19.648,73
24	19.648,73	20.248,02	21.230,46	20.248,02
25	20.248,02	20.865,58	21.877,98	20.865,58

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

**BCC Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il Rappresentante Legale**

**Carlo Barbera**



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE (CODICE TARIFFA 2023U)

#### **Art. 1 – Oggetto.**

A fronte del versamento di un premio unico fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all'Art. 7, il presente contratto prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 10.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto.

In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell'Art. 13.

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall'art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione.

#### **Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.**

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza sottoscritta dalla Compagnia, sempreché sia stato effettuato il pagamento del premio (premio di perfezionamento).

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso

ovvero

- alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

La decorrenza di questo contratto, riportata nel documento di polizza, risulta fissata al sesto giorno successivo al momento della conclusione.

Il contratto di assicurazione viene emesso in base ai dati ed alle indicazioni fornite dall'Assicurato. Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Qualora, prima della decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

#### **Art. 3 – Diritto di recesso del Contraente.**

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

#### **Art. 4 – Dichiarazione sul proprio stato di salute.**

Contestualmente alla proposta di assicurazione, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.

**Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto potrà comunque essere concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 10), sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella E di cui all'Art. 10), indipendentemente dall'età dell'Assicurato.**

#### **Art. 5 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.**

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. Il Contraente al momento della sottoscrizione deve essere Socio di una Banca di Credito Cooperativo o un suo familiare risultante dallo stato di famiglia.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

##### **A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:**

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.

##### **B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:**

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 10, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

#### **Art. 6 – Rischio morte.**

##### **A) LIMITAZIONI DELLA GARANZIA**

**Il capitale addizionale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 10), sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella E di cui all'Art. 10), indipendentemente dall'età dell'Assicurato, qualora il decesso sia causato da:**

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);**
- **abuso di alcool e droghe;**

**oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:**

- **attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;**
- **automobilismo, motociclismo, motonautica;**
- **sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);**
- **kayak, rafting;**
- **ciclismo agonistico;**
- **slittino e guidoslitta a livello agonistico;**
- **pugilato e arti marziali a livello agonistico;**
- **rugby professionistico;**
- **immersioni subacquee con autorespiratore;**
- **salti dal trampolino con sci o idrosci.**

Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l'Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell'Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extraprofessionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato al successivo Art. 10), senza la limitazione sopra indicata.

#### **B) PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI**

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all'Art. 10), non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengono effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'Art. 10), qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A) – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

**È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.**

**Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.**

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all'Art. 10), senza la limitazione sopra indicata.

#### **Art. 7 – Modalità di versamento del premio.**

Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a 10.000,00 Euro.

A partire dal mese successivo alla data di decorrenza del contratto, il Contraente può effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro.

Il premio è comprensivo dei costi indicati all'Art. 8 a) I).

Ogni versamento determina l'acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell'importo versato.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BCC Vita Garantita", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Il pagamento di ciascun premio avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto" (RID), che implica l'addebito automatico del premio di assicurazione. Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio, purché le nuove coordinate di conto si riferiscano ad una Banca convenzionata con la Compagnia.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente di appoggio utilizzato per l'addebito dei premi unici aggiuntivi, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

Le caratteristiche del contratto non prevedono la necessità di corrispondere i premi successivi al primo in quanto gli stessi sono disposti a discrezione del Contraente. Pertanto, il mancato versamento degli stessi comporta alcuna penalità, né la sospensione o la risoluzione del contratto.

#### **Art. 8 – Costi.**

##### **a) Costi gravanti direttamente sul Contraente.**

##### **I) Costi gravanti sul premio**

La Compagnia trattiene dal premio unico iniziale o aggiuntivo:

- ✓ le spese del contratto;
- ✓ il caricamento percentuale per la copertura dei costi di intermediazione, gestione e amministrazione.

Le **spese del contratto** sono rappresentate nella seguente tabella:

**Tabella A**

<b>Tipologia di premio</b>	<b>Spese del contratto</b>
Primo premio	20,00 Euro
Premi unici aggiuntivi	3,00 Euro

Il **caricamento percentuale** viene applicato in egual misura a qualsiasi tipologia di premio (versamento unico o aggiuntivo) al netto delle spese del contratto descritte precedentemente. Il suddetto caricamento percentuale è rappresentato nella seguente tabella:

**Tabella B**

<b>Caricamento percentuale</b>	1,35%
--------------------------------	-------

##### **II) Costi per riscatto**

I costi applicati in caso di riscatto, totale o parziale, vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto.

Tali costi sono variabili in relazione al tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto alla data di richiesta di riscatto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella seguente tabella:

**Tabella C**

<b>Tempo Trascorso</b>	<b>Costi per riscatto</b>
Inferiore o uguale a 12 mesi	Riscatto non ammesso
superiore a 12 mesi ed inferiore o uguale a 24 mesi	2,00% del capitale rivalutato
superiore a 24 mesi ed inferiore o uguale a 36 mesi	1,50% del capitale rivalutato
superiore a 36 mesi ed inferiore o uguale a 48 mesi	1,00% del capitale rivalutato
superiore a 48 mesi ed inferiore o uguale a 60 mesi	0,50% del capitale rivalutato
superiore a 60 mesi	Non sono previsti costi

**b) Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili**

Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "BCC Vita Garantita" un costo di gestione (punti percentuali assoluti) rappresentato nella seguente tabella.

**Tabella D**

Costo di gestione applicato mediante prelievo sul rendimento della gestione	0,95%
---	-------

**Art. 9 – Requisiti soggettivi – Durata del contratto.**

Il presente contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui all'Art. 3 e il diritto di riscatto di cui all'Art. 13.

Il Contraente al momento della sottoscrizione deve essere Socio di una Banca di Credito Cooperativo o un suo familiare risultante dallo stato di famiglia.

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni e superiore a 80 anni.

L'età minima del Contraente al momento della stipulazione del contratto è di 18 anni.

**Art. 10 – Prestazioni assicurative.**

Il presente contratto garantisce in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale pari alla somma dei due seguenti importi:

- capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso (debitamente riproporzionato qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale);
- importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale (nel primo anno di efficacia del contratto assicurativo, moltiplicando i premi versati al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella E, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso, considerando l'ultima fascia per il caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute come specificato all'Art. 4. L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella E. Per la determinazione di tale importo addizionale, valgono le eccezioni relative al periodo di carenza di cui all'Art. 6.

**Tabella E**

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore di moltiplicazione addizionale	Capitale massimo addizionale per il caso di morte
Fino a 39 anni	20,00%	125.000,00 Euro
Da 40 a 49 anni	10,00%	112.500,00 Euro
Da 50 a 59 anni	5,00%	75.000,00 Euro
Da 60 a 69 anni	5,00%	62.500,00 Euro
Da 70 anni e oltre (*)	0,50%	50.000,00 Euro

*(\*) e per i casi di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute.*

Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.

**Art. 11 – Rivalutazione annuale del capitale.**

Il premio versato al netto dei costi di cui all'Art. 8 a) l) viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione "BCC Vita Garantita" nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione "BCC Vita Garantita", che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.

Il rendimento annuo, come determinato al punto 10 del Regolamento, si applica, ai fini del calcolo della misura di rivalutazione, alle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo alla determinazione del rendimento.

### **Misura di rivalutazione**

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione "BCC Vita Garantita", come determinato al punto 10 del Regolamento, diminuito di 0,95 punti percentuali assoluti (costo di gestione applicato mediante prelievo sul rendimento della gestione).

### **Determinazione del Capitale Rivalutato**

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza annuale).

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso. La rivalutazione della prestazione, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.

### Tasso annuo di rendimento minimo garantito:

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell'1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6° anno e con cadenza quinquennale la Compagnia, previa comunicazione da inviare al Contraente, si riserva di modificare detto tasso, per i successivi 5 anni; il nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito non potrà in ogni caso essere superiore al TMG vigente a quella data (tasso annuo massimo di interesse garantibile ai contratti espressi in euro con generica provvista di attivi ai sensi della vigente normativa) oppure inferiore al tasso garantito alla sottoscrizione del presente contratto diminuito dell'1,50%.

L'eventuale nuovo tasso di rendimento minimo garantito si applicherà sia al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale prima della modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito stesso, sia al capitale investito a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi effettuati successivamente alla data dell'eventuale variazione del tasso di rendimento minimo garantito.

### **Art. 12 – Conflitto di interessi**

Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni. La Compagnia può trovarsi in possibili situazioni di conflitti di interesse in tutte le situazioni che implicano rapporti con Società del Gruppo o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo; tali procedure prevedono il coinvolgimento delle funzioni operative e di controllo della Compagnia nonché il monitoraggio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

**La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno all'Assicurato.**

### **Art. 13 – Diritto di riscatto.**

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

Il valore di riscatto è pari alla somma dei capitali investiti relativi a ciascun premio versato rivalutati fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto.

In caso di riscatto totale, il contratto si estingue definitivamente.

L'ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori è: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia, Telefono 02466275, Fax 0221072250, E-mail info@bccvita.bcc.it.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni:

a) che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.500,00 Euro;

b) che il capitale residuo non sia inferiore a 5.000,00 Euro.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

Il valore di riscatto parziale è determinato in base alle stesse modalità previste per il riscatto totale, considerando solo la parte di contratto che il Contraente intende riscattare.

Il contratto resta in vigore per il capitale residuo e per i premi debitamente riproporzionati.

In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all'Art.11.

In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.

#### **Art. 14 – Modalità di erogazione del valore di riscatto totale.**

Il pagamento della somma derivante dall'esercizio del diritto di riscatto totale di cui all'Art. 13 avviene in forma di capitale in un'unica soluzione.

In alternativa, solo nel caso in cui il Contraente sia persona fisica, e su richiesta scritta avanzata da quest'ultimo – indirizzata tramite lettera raccomandata a: BCC Vita S.p.A. Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano – con un preavviso di 60 giorni, il valore di riscatto potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

a) la rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;

b) la rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;

c) la rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita.

In tali casi, l'importo della rendita d'opzione verrà determinato al momento della conversione in relazione ai coefficienti demografico-finanziari adottati dalla Società in quel momento.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

Le condizioni di rivalutazione della rendita vitalizia annua di opzione, i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione saranno comunicate dalla Società, su richiesta del Contraente, al momento dell'esercizio dell'opzione.

La Compagnia invierà all'avente diritto – tempestivamente, non appena avrà notizia dell'intenzione del Contraente di riscattare il contratto - una comunicazione con la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle condizioni di polizza originarie nonché a fornire, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

#### **Art. 15 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.**

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare:

• In caso di **recesso** il Contraente deve inviare alla Compagnia:

- la richiesta di recesso debitamente compilata e sottoscritta dal Contraente;
- l'originale di polizza ed eventuali appendici, ovvero dichiarazione di smarrimento.

• In caso di **riscatto totale**, l'avente diritto deve inviare alla Compagnia:

- richiesta di liquidazione, debitamente compilata e sottoscritta dal Contraente (compresi gli eventuali Vincolatari e Beneficiari accettanti del contratto che dovranno inoltre allegare la fotocopia di un documento d'identità valido);
- originale di polizza e delle eventuali appendici o, se smarriti, dichiarazione di smarrimento firmata dal Contraente;
- gli estremi per l'accredito della prestazione.

- In caso di **riscatto parziale**, l'avente diritto deve inviare alla Compagnia:
  - richiesta di liquidazione, debitamente compilata e sottoscritta dal Contraente (compresi gli eventuali Vincolatari e Beneficiari accettanti del contratto che dovranno inoltre allegare la fotocopia di un documento d'identità valido);
- In caso di **decesso** dell'Assicurato i Beneficiari devono inviare alla Compagnia:
  - certificazione della Banca attestante la qualifica di Socio del *de cuius* (se coincidente con il Contraente) contenente i dati anagrafici necessari per il riconoscimento;
  - richiesta di liquidazione, debitamente compilata e sottoscritta dai Beneficiari;
  - originale di polizza ed eventuali appendici, ovvero dichiarazione di smarrimento;
  - certificato di morte;
  - atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  - copia della pubblicazione dell'eventuale testamento;
  - decreto del giudice tutelare (se tra gli eredi risultano minorenni o incapaci);
  - informativa e consenso privacy firmato dai Beneficiari;
  - se il Contraente risulta persona diversa dall'Assicurato, dichiarazione resa dal Contraente dalla quale risulti che egli non ha chiesto variazioni di beneficio oltre a quelle già note alla Compagnia;
  - certificazione medica indicante le cause della morte;
  - se il decesso dell'Assicurato è avvenuto per morte naturale:
    - la relazione del medico;
    - copia cartella clinica (su eventuale richiesta dell'ufficio liquidazioni);
  - se il decesso dell'Assicurato è avvenuto per cause accidentali:
    - verbale dell'autorità giudiziaria.
- Per ogni Beneficiario:
  - la copia di un documento identificativo e il codice fiscale;
  - decreto del giudice tutelare (se tra i Beneficiari risultano minorenni o incapaci);

In alcuni casi particolari la Compagnia potrà richiedere ulteriore documentazione.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa suindicata, inviata dall'avente diritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza.

#### **Art. 16 – Pegno.**

Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore.

#### **Art. 17 – Cessione del contratto.**

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

**Art. 18 – Beneficiari delle prestazioni.**

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.

Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente. In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

**Art. 19 – Imposte e tasse.**

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

**Art. 20 – Foro competente.**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

**Art. 21 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia**

In caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell'art. 1926 cod. civ..

**Art. 23 – Prescrizione.**

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

**Art. 24 – Legge applicabile al contratto.**

Al contratto si applica la legge italiana.

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “BCC Vita Garantita”

1 – Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di BCC Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “BCC Vita Garantita”. La gestione “BCC Vita Garantita” è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.

2 – La valuta di denominazione della gestione “BCC Vita Garantita” è in Euro.

3 – Il rendimento annuo della gestione “BCC Vita Garantita” viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.

4 – Obiettivi e politiche di investimento:

a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:

- titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
- azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 15% del portafoglio;
- organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
  - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 15% del portafoglio);
  - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
  - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
  - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 15% del portafoglio);
- immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 15%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.

c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:

- salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
- ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.

L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

**5** - La gestione "BCC Vita Garantita" è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione "BCC Vita Garantita" non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.

**6** - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione "BCC Vita Garantita".

**7** - Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

**8** - Sulla gestione "BCC Vita Garantita" possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

**9** - Il rendimento della gestione "BCC Vita Garantita" beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

**10** - Il tasso medio di rendimento annuo della gestione "BCC Vita Garantita" si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione "BCC Vita Garantita", di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione "BCC Vita Garantita" nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione "BCC Vita Garantita", al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza - gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "BCC Vita Garantita", comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione "BCC Vita Garantita" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione "BCC Vita Garantita" per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione "BCC Vita Garantita" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione "BCC Vita Garantita".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione "BCC Vita Garantita" ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione "BCC Vita Garantita".

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio dell'anno fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione "BCC Vita Garantita" sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

**11** - È ammessa la possibilità di fusione della gestione "BCC Vita Garantita" con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento ISVAP n. 38, dal Provvedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano simili;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
- f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione "BCC Vita Garantita" in senso meno favorevole ai Contraenti;
- g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione "BCC Vita Garantita" circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

**12** – La gestione “BCC Vita Garantita” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. N. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione “BCC Vita Garantita” al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “BCC Vita Garantita”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

**13** – Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196**

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento (di seguito denominati cumulativamente i Dati), La/Vi informiamo di quanto segue:

### **1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è BCC Vita S.p.A. con sede in Milano (20143), Largo Tazio Nuvolari, 1 in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, reperibile per qualunque questione attinente il trattamento stesso, nonché per l'esercizio dei diritti di cui al successivo articolo 9, all'indirizzo di seguito riportato: Funzione Privacy di Gruppo, presso Società Cattolica di Assicurazione in Lungadige Cangrande n. 16, 37126 – Verona (VR), oppure inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [privacy@cattolicaassicurazioni.it](mailto:privacy@cattolicaassicurazioni.it). L'elenco dei soggetti responsabili del trattamento dei Dati (cfr. punto 3, lett c) e delle società a cui potranno essere comunicati [cfr. punto 6 lettere a) e b)] possono essere agevolmente consultati da chiunque ne abbia interesse presso la sede di BCC Vita S.p.A..

### **2 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento:

- a) è finalizzato all'espletamento da parte di BCC Vita S.p.A. della conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui BCC Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sempre nell'ambito delle c.d. "finalità assicurative" di trattamento descritte nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9;
- b) può anche essere finalizzato allo svolgimento, da parte di BCC Vita S.p.A. o di altre Società facenti parte del medesimo Gruppo, di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di BCC Vita S.p.A. stessa.

### **3 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento:

- a) avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità /confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto anche mediante l'uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. BCC Vita S.p.A. utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero, come meglio specificato al successivo punto 6;
- d) per l'offerta di taluni servizi, è svolto sia direttamente dall'organizzazione di BCC Vita S.p.A. che da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (cfr. precedente punto 1) e/o incaricati del trattamento, ovvero da soggetti terzi, in qualità di titolari autonomi di trattamento, cui i dati vengono comunicati per la corretta esecuzione del contratto (cfr. successivo punto 6).

### **4 - CONFERIMENTO DEI DATI**

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio), con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- b) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- c) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera b).

### **5 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i Dati o di prestare il consenso al trattamento:

- a) nei casi di cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere.

### **6 - COMUNICAZIONE DEI DATI**

- a) I Dati possono essere comunicati - per finalità di cui al punto 2, lett. a), ovvero in forza di specifici obblighi di legge - ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, con funzione meramente organizzativa o aventi

natura pubblica, che operano – nel territorio dell'Unione Europea – come autonomi titolari e che costituiscono la c.d. "catena assicurativa". Un elenco di tali soggetti viene di seguito riportato:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene BCC Vita S.p.A. (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma);
- nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Formazione Finanziaria (Largo Bastia, 35 - Roma), in ottemperanza al D. Lgs. n. 231/2007, concernente la prevenzione e l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.;C.C.;G.d.F.;VV.FF; VV.UU.) ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

b) inoltre i Dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, lett. b), a Società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge).

## **7 - DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## **8 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

Con riferimento ad entrambe le finalità di cui all'articolo 2, i Dati possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, lettera b), nel momento in cui l'interessato rilascerà il suo consenso sottoscrivendo l'apposito modulo, tale consenso servirà anche per autorizzare, sempre per le medesime finalità, il trasferimento dei Dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Pertanto, se l'interessato non desidera che tale trasferimento non venga effettuato, è necessario che non acconsenta al trattamento dei dati per finalità di cui all'articolo 2, lettera b).

## **9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'articolo 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l'elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, gli interessati si potranno rivolgere alla Funzione Privacy di Gruppo, presso Società Cattolica di Assicurazione in Lungadige Cangrande n. 16, 37126 – Verona (VR), oppure inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [privacy@cattolicaassicurazioni.it](mailto:privacy@cattolicaassicurazioni.it).

## GLOSSARIO

### DEFINIZIONI GENERALI

<b>Anno assicurativo</b>	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
<b>Appendice</b>	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
<b>Beneficiario</b>	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
<b>Capitale in caso di decesso</b>	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
<b>Carenza</b>	Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.
<b>Cessione, pegno, vincolo</b>	Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
<b>Compagnia</b>	Vedi "Società".
<b>Composizione della gestione separata</b>	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
<b>Condizioni di Assicurazione (o di polizza)</b>	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
<b>Conflitto di interessi</b>	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
<b>Consolidamento</b>	Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
<b>Contraente</b>	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. Il Contraente al momento della sottoscrizione deve essere Socio di una Banca di Credito Cooperativo o un suo familiare risultante dallo stato di famiglia.
<b>Contratto (di assicurazione sulla vita)</b>	Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

<b>Costi (o spese)</b>	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
<b>Decorrenza del contratto</b>	Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
<b>Detraibilità fiscale (del premio versato)</b>	Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
<b>Dichiarazioni precontrattuali</b>	Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
<b>Diritto proprio (del Beneficiario)</b>	Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
<b>Durata contrattuale</b>	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
<b>Esclusioni/Limitazioni</b>	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
<b>Estratto conto annuale</b>	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
<b>Età assicurativa</b>	L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
<b>Fascicolo informativo</b>	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Scheda sintetica;</li> <li>– Nota Informativa;</li> <li>– Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;</li> <li>– Glossario;</li> <li>– Modulo di proposta.</li> </ul>
<b>Gestione separata (o speciale)</b>	Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurative.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

<b>Intermediario</b>	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
<b>Ipotesi di rendimento</b>	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.
<b>ISVAP</b>	Vedi "IVASS".
<b>IVASS (ex ISVAP)</b>	L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS".
<b>Liquidazione</b>	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
<b>Nota informativa</b>	Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
<b>Opzione</b>	Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
<b>Opzione da capitale in rendita vitalizia</b>	Conversione del capitale liquidabile a scadenza e/o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.
<b>Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia</b>	Conversione del capitale liquidabile a scadenza e/o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
<b>Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile</b>	Conversione del capitale liquidabile a scadenza e/o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
<b>Perfezionamento del Contratto</b>	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
<b>Periodo di copertura (o di efficacia)</b>	Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
<b>Periodo di osservazione</b>	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
<b>Polizza</b>	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

<b>Polizza caso vita</b>	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.
<b>Polizza caso morte (o in caso di decesso)</b>	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. E' a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.
<b>Polizza con partecipazione agli utili</b>	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
<b>Polizza di assicurazione sulla vita</b>	Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
<b>Polizza mista</b>	Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
<b>Polizza rivalutabile</b>	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.
<b>Premio aggiuntivo</b>	Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
<b>Premio complessivo</b>	Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
<b>Premio di riferimento</b>	Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.
<b>Premio unico</b>	Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
<b>Prescrizione</b>	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
<b>Prestazione a scadenza</b>	Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurativa alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.
<b>Prestazione assicurativa</b>	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
<b>Prestazione minima garantita</b>	Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.
<b>Principio di adeguatezza</b>	Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

<b>Progetto personalizzato</b>	Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente.
<b>Proposta</b>	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
<b>Prospetto annuale della composizione della gestione separata</b>	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
<b>Quietanza</b>	Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
<b>Recesso (o ripensamento)</b>	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
<b>Regolamento della gestione separata</b>	L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
<b>Rendiconto annuale della gestione separata</b>	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto.
<b>Rendimento finanziario</b>	Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
<b>Rendimento minimo trattenuto</b>	Rendimento finanziario fisso che la Compagnia può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
<b>Revoca</b>	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
<b>Ricorrenza annuale</b>	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
<b>Riscatto</b>	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
<b>Riscatto parziale</b>	Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
<b>Rischio demografico</b>	Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurativa
<b>Riserva matematica</b>	Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
<b>Rivalutazione</b>	Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

<b>Rivalutazione minima garantita</b>	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
<b>Scadenza</b>	Data in cui cessano gli effetti del contratto.
<b>Scheda sintetica</b>	Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurative, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
<b>Sinistro</b>	Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come esempio il decesso dell'Assicurato.
<b>Società (di assicurazione)</b>	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
<b>Società di revisione</b>	Società diversa dalla Compagnia prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
<b>Sostituto d'imposta</b>	Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
<b>Tasso minimo garantito</b>	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
<b>Trasformazione</b>	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati, in un apposito documento, gli elementi essenziali del contratto trasformato.



**BCC Vita S.p.A.**  
 Compagnia di assicurazioni vita per il Credito Cooperativo  
 Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al N. 019  
 Capitale Sociale € 62.000.000,00 int. vers. Registro Imprese Milano REA n. 1714097  
 Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29-05-2002  
 pubblicato sulla G.U. n. 132 del 07-06-2002  
 Albo Imprese presso IVASS n. 1.00143  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte  
 della Società Cattolica di Assicurazione  
 Codice fiscale e Partita Iva 06868981009  
 Sede Legale, Operativa e Direzione Generale Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 Milano  
 Telefono (+39) 02 466275 Telefax (+39) 02 89078949 E-mail [info@bccvita.bcc.it](mailto:info@bccvita.bcc.it)

**“Bcc Vita – Basic. Soci”**

**Polizza di assicurazione**

**Tariffa a vita intera a prestazioni rivalutabili ed a premio unico - Codice Tariffa 2023U**

Polizza n. x.xxx.xxx

Banca di Credito Cooperativo: ABI: – CAB:

**ASSICURATO**

Cognome Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Professione - Sottogruppo:

Codice Fiscale:

Prov:

Ramo attività:

Sesso:

**CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE (\*)**

Cognome Nome/Ragione Sociale:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Professione - Sottogruppo:

Residenza/Sede Legale:

C. F./P. IVA:

Prov:

Sesso:

Ramo attività:

Prov:

C. F.:

Sesso:

Leg. Rappr.:

Data di nascita:

Tipo Documento:

Data del rilascio:

- Data di scadenza:

Luogo:

(\*) ai sensi della Legge 197/1991 e successive integrazioni/modificazioni

Numero Documento:

Rilasciato da:

**DATI DI POLIZZA**

Data di decorrenza:

Età assicurativa:

Capitale iniziale investito ai sensi delle Condizioni di assicurazione:

Tipo premio: Unico

Premio di perfezionamento:

Importo netto:  
€

Costo fisso:  
€ 20,00

Importo Totale:  
€

Durata: A VITA INTERA

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO – Dichiarazione di Buono Stato di Salute**

L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sullo stato di buona salute?  Sì  No

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di salute, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate. In ogni caso l'Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica che certifichi l'effettivo stato di salute (ogni eventuale onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato).**

**Il sottoscritto Assicurato dichiara:**

(\*) di godere attualmente di un buono stato di salute;

(\*) di non essere mai stato ricoverato negli ultimi cinque anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale;

(\*) di non aver consultato medici specialisti negli ultimi sei mesi al di fuori di semplici controlli di routine;

(\*) di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta;

(\*) di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la Compagnia ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.

Nel caso in cui l'Assicurato non sottoscriva la dichiarazione sullo stato di salute, il capitale in caso di morte dell'Assicurato sarà determinato come previsto all'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione, considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella E, indipendentemente dall'età dell'Assicurato. In ogni caso, la mancata sottoscrizione non pregiudica la conclusione del contratto.

Data

Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_



**BCC Vita S.p.A.** - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019  
Sede Legale: Largo Tazio Nuvolari 1 - 20143 Milano (Italia) - Capitale Sociale Euro 62.000.000,00 i.v. - P.I. e Codice Fiscale 06868981009 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1714097 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7/06/2002 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00143 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione  
www.bccvita.it

**DICHIARAZIONI DEL SOCIO/FAMIGLIARE**

Il Contraente al momento della sottoscrizione dichiara di essere Socio di una Banca di Credito Cooperativo o un suo familiare risultante dallo stato di famiglia.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

**PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

“*Bcc Vita – Basic. Soci*” è un contratto di assicurazione a vita intera rivalutabile a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi (cod. 2023U), le cui prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente tramite il principio della capitalizzazione composta; l'importo del capitale iniziale investito, pari al premio versato dal Contraente al netto dei costi applicati dalla Compagnia, viene indicato in polizza.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto prevede la corresponsione ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di decesso dell'Assicurato, BCC Vita pagherà ai Beneficiari quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.

**BENEFICIARI**

In caso di morte: \_\_\_\_\_

**VERSAMENTO DEL PREMIO**

Il Contraente, intestatario del C/C n. \_\_\_\_\_ presso la Banca di Credito Cooperativo, ABI \_\_\_\_\_ - CAB \_\_\_\_\_, autorizza la banca ad addebitare il conto corrente sopra indicato per il premio alla firma di questo contratto, riconoscendolo a BCC Vita con valuta fissa beneficiario in pari data, tale autorizzazione è valida che per gli eventuali premi successivi. Il pagamento del premio è condizione essenziale per l'efficacia del contratto.

In conformità alla normativa vigente in materia di addebiti diretti, il contraente rinuncia altresì alla facoltà di cui all'art. 13 – comma 4 – del D.Lgs. n. 11/2010 in materia di ‘esclusione del diritto al rimborso, dando atto che il valore addebitato è prefissato ed indicato nel presente contratto. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati al Contraente con almeno 4 settimane di anticipo rispetto alla scadenza dei relativi premi.

Il Contraente \_\_\_\_\_

**DIRITTO DI RECESSO**

Il Contraente, entro il trentesimo giorno successivo alla data di conclusione del presente contratto, può recedere dallo stesso. La comunicazione di recesso va inviata a mezzo lettera raccomandata presso la Sede Operativa della Società, Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte della Società. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo ad entrambe le parti. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, rimborsa al Contraente l'importo del premio versato.

**DICHIARAZIONI**

Il Contraente *dichiara di aver ricevuto e preso visione della seguente documentazione di*

“*Bcc Vita – Basic. Soci*”, (codice Tariffa 2023U), che costituisce parte integrante del contratto:

- Fascicolo informativo, contenente: “Nota Informativa”, “Condizioni di Assicurazione” e “Glossario”;
- Progetto esemplificativo personalizzato, ove richiesto;
- Documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli Intermediari e dichiarazione contenente le informazioni generali sull'intermediario, le informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse, nonché le informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente, redatti in conformità alle prescrizioni dell'IVASS (Allegato 7A/7B).

Il Contraente \_\_\_\_\_

Il Contraente *autorizza la Compagnia ad utilizzare, per l'invio delle comunicazioni in corso di contratto, modalità di comunicazione a distanza quali internet e la posta elettronica, così come previsto dalla normativa vigente.*

Il Contraente \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, con riferimento a quanto disposto dall'art.1341 del Codice Civile *dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione allegate: Art. 13 – Diritto di Riscatto.*

Il Contraente \_\_\_\_\_

**QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO**  
(da compilarsi dopo aver letto almeno la Scheda sintetica del prodotto offerto)

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze personali, assicurative e finanziarie, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni può ostacolare la valutazione.

Qualora Lei non intenda fornire le informazioni richieste, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste" sotto riportata.

- 1. Età Contraente:** [ ] anni
- 2. Età Assicurato:** [ ] anni
- 3. Qual è il Suo stato occupazionale attuale?**
- Non occupato [ ]
- Occupato in modo non continuativo [ ]
- Dipendente a tempo indeterminato [ ]
- Lavoratore autonomo/imprenditore [ ]
- Pensionato [ ]
- 4. Lei ha eventuali altri soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti)?**
- Sì [ ]
- No [ ]
- 5. Qual è attualmente il Suo livello di reddito lordo annuo?**
- Fino ad € 20.000,00 [ ]
- Da € 20.001,00 a € 50.000,00 [ ]
- Da € 50.001,00 a € 150.000,00 [ ]
- Oltre € 150.000,00 [ ]
- 6. Qual è l'entità del patrimonio liquido o liquidabile a breve a Sua disposizione per l'investimento assicurativo?**
- Fino ad € 20.000,00 [ ]
- Da € 20.001,00 a € 50.000,00 [ ]
- Da € 50.001,00 a € 150.000,00 [ ]
- Oltre € 150.000,00 [ ]
- 7. Quale obiettivo assicurativo-previdenziale intende perseguire in prevalenza con il presente contratto?**
- Protezione assicurativa di rischio (es. morte) [ ]
- Previdenza/pensione complementare [ ]
- Risparmio/investimento [ ]
- 8. Come intende perseguire i Suoi obiettivi di protezione/previdenza/risparmio?**
- Mediante versamenti unici [ ]
- Mediante versamenti ricorrenti [ ]
- 9. Qual è l'orizzonte temporale previsto di disinvestimento?**
- Breve (da 1 a 5 anni) [ ]
- Medio (oltre i 5 e fino 10 anni) [ ]
- Lungo (oltre i 10 anni) [ ]
- 10. Qual è la Sua propensione al rischio relativamente a questo contratto?**
- Nulla [ ]  
(non sono disposto/a a sopportare alcuna oscillazione del valore dell'investimento nel tempo e di conseguenza prediligo rendimenti garantiti alla scadenza del contratto o al termine dell'orizzonte temporale consigliato)
- Bassa [ ]  
(sono disposto/a a sopportare modeste oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo e di conseguenza ad accettare la possibilità di un rendimento atteso equivalente ad un investimento monetario/obbligazionario)

- Media    
 (sono disposto/a a sopportare oscillazioni contenute del valore dell'investimento nel tempo e di conseguenza ad accettare la possibilità di un rendimento atteso equivalente ad un investimento bilanciato)
- Alta    
 (sono disposto/a a sopportare oscillazioni anche elevate del valore dell'investimento nel tempo e di conseguenza ad accettare la possibilità di un rendimento atteso equivalente ad un investimento azionario con la consapevolezza che ciò comporta dei rischi)

**11. Al momento sono in vigore altri contratti assicurativi sulla vita? Se sì, prevalentemente di che tipo?**

- No    
 Sì    
*di cui:*  
 protezione assicurativa di rischio (es: morte)    
 previdenza/pensione complementare    
 risparmio/investimento    
 premi equamente distribuiti

**12. Al momento sono in vigore altri investimenti finanziari? Se sì, prevalentemente di che tipo?**

- No    
 Sì    
*di cui:*  
 Titoli di Stato Italiani    
 Depositi bancari o postali    
 Fondi di investimento M/O (\*)    
 Fondi di investimento B/A (\*\*)    
 Azioni    
 Portafoglio sostanzialmente bilanciato    
 (\*) Monetario/Obbligazionario / (\*\*) Bilanciato/Azionario

**DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE**

Io sottoscritto dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.

Il Contraente \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA**

Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Cliente dei principali motivi, sopra riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. Il sottoscritto Cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

L'Intermediario \_\_\_\_\_

Il Contraente \_\_\_\_\_

Milano, xx/xx/xxxx

Il Contraente/Assicurato \_\_\_\_\_

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI DEL CONTRAENTE**

Cognome e Nome del Contraente/Assicurato:

Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e, preso atto dell'informativa di cui all'articolo 13 del predetto Decreto (di seguito denominata l'Informativa), che confermo essermi stata consegnata e di aver letto attentamente, dichiaro quanto segue:

<b>ACCONSENTO</b>	
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ al trattamento dei Dati, sia comuni che sensibili, che mi riguardano, per le finalità indicate al punto 2, lettera a) dell'Informativa;</li><li>➤ alla comunicazione dei Dati alle categorie di soggetti indicate al punto 6, lettera a), della predetta Informativa, sempre per le finalità di cui al punto 2, lettera a), dell'Informativa o perché richiesta dalla legge;</li><li>➤ al trasferimento dei Dati all'estero come indicato al punto 8 dell'Informativa (Paesi UE e Paesi extra UE), sempre per le finalità di cui al punto 2, lettera a) dell'Informativa.</li></ul>
<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ al trattamento dei Dati, sia comuni che sensibili, che mi riguardano per finalità di cui al punto 2, lettera b) dell'Informativa;</li><li>➤ alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti, indicate al punto 6, lettera b) dell'Informativa sempre per le finalità di cui al punto 2, lettera b) dell'Informativa.</li><li>➤ al trasferimento dei Dati in Paesi extra UE come indicato al punto 8 dell'Informativa per le finalità di cui al punto 2, lettera b) dell'Informativa.</li></ul>

Milano, xx/xx/xxxx

Il Contraente/Assicurato


Per l'identificazione di Contraente/Assicurato/Legale Rappresentante

Timbro e firma della Banca

**BCC Vita S.p.A.**

Il Rappresentante Legale

Carlo Barbera





**Direzione Generale**

Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano  
telefono 02 466275 - fax 02 89078949  
[www.bccvita.it](http://www.bccvita.it)  
e-mail: [info@bccvita.bcc.it](mailto:info@bccvita.bcc.it)

